

DECRETO N. 161

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il Decreto Legislativo 04.08.2016, n° 169 per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84;
- VISTO il dspc. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dip. per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Dir. Gen. per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, prot. n° 25755 del 23.09.2016;
- VISTO l’art. 179 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n° 327 e relativo Regolamento di Esecuzione e successive modificazioni;
- VISTO l’art. 8 comma 10 della L. 17.12.2012, n° 221, di conversione del D.L. 18.10.2012, n° 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- VISTO il D.M. 14.11.1994 che identifica i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 268 del 05.08.2016 di nomina del Commissario Straordinario presso l’Autorità Portuale;
- VISTO il “Regolamento di Sicurezza di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto di Civitavecchia” approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n° 14/2003 del 31.03.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Portuale, adottato con delibera del Comitato Portuale n° 51 del 12.07.2004 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 121 del 23.03.2012, relativo alla destinazione del porto storico e monumentale costituito dalle banchine 3,4,5,6,7,8 e 9;
- VISTO il Decreto n° 191/2012 del 25.06.2012 con il quale il Presidente dell’Autorità Portuale ha destinato all’ormeggio di unità da diporto il bacino del porto storico di Civitavecchia;
- VISTA l’Ordinanza n° 120/2014 del 21.07.2014 con la quale il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia ha disciplinato, per quanto di competenza, l’ormeggio delle unità di diporto alle banchine Michelangelo (n° 6) e Guglielmotti (n° 7);
- VISTA l’Autorizzazione in data 28.12.2015 con la quale la Port Mobility s.p.a. è stata autorizzata ad espletare provvisoriamente, fino al 30.09.2016, il servizio di gestione degli accosti attrezzati per le unità da diporto ubicate presso le suddette banchine;
- CONSIDERATO che questa Autorità Portuale, previa pubblicità della relativa istanza, ha avviato l’istruttoria, prevista dal D.P.R. 02.12.1997, n° 509, avente ad oggetto la richiesta di

www.portidiroma.it

0053 Civitavecchia
Via Molo Vespucci, snc
Tel. 0766 366 201
Fax 0766 366 243

0054 Fiumicino
Via Mazzini Mediterraneo, 1c
Tel. 06 65047931
Fax 06 6506839

1024 Gaeta
Via Ingomare Caboto
Tel. 0771 471096
Fax 0771 712664

Per la fatturazione intestare Autorità Portuale di Civitavecchia - Via Molo Vespucci, snc - P.Iva 00974341000 C.F. 01225340585

concessione di aree e specchi acquei, compresi quelli ricadenti nel presente Decreto, allo scopo di realizzare e gestire un approdo turistico e le relative attività complementari ed accessorie, ivi comprese quelle ricettive, culturali, commerciali, tecniche ed amministrative;

- NELLE MORE della definizione del suindicato procedimento di cui al D.P.R. 02.12.1997, n° 509;
- VISTA altresì l'Ordinanza n° 150/2016 del 04.10.2016 con la quale il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia ha stabilito che le banchine Michelangelo (n° 6) e Guglielmotti (n° 7) del porto storico sono destinate al pubblico uso per l'ormeggio delle unità da diporto;
- RITENUTO conveniente ed opportuno, ai fini di una più proficua utilizzazione del bene pubblico, non pregiudicare i futuri ed eventuali diversi programmi della neo istituita Autorità di Sistema Portuale con l'assentimento, anche temporaneo, di provvedimenti in favore di soggetti terzi;
- CONSIDERATO che, in attesa della piena attuazione del recentissimo D.Lgs. 04.08.2016, n° 169 e preso atto del citato dspc. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n° 25755 del 23.09.2016, appare oltremodo opportuno non instaurare nuovi rapporti riguardanti la gestione degli accosti attrezzati;
- RITENUTO altresì necessario, considerato il rilevante interesse pubblico, connesso con la utilizzazione degli specchi acquei da destinare in favore del diportismo nautico, adottare, a titolo provvisorio e sperimentale, ogni utile provvedimento atto ad assicurare la fruibilità ed il godimento del bene pubblico;
- NELLE MORE dell'approvazione da parte degli Organi competenti di un apposito provvedimento economico-finanziario finalizzato al ristoro da parte dell'utenza, nella misura ritenuta più opportuna, dei costi sostenuti dall'Autorità Portuale per assicurare la fruizione delle superfici demaniali fra cui gli arredi, l'impiantistica, l'illuminazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la guardiania ecc.;
- VISTI gli atti d'Ufficio e le pendenti domande d'accosto avanzate dagli interessati:

DECRETA

ART. 1

(Finalità)

Il presente Decreto viene emanato a titolo provvisorio e sperimentale nell'esclusivo interesse di non distogliere il bene demaniale marittimo dal vocazionale uso cui esso è destinato e nel contemperamento dei concomitanti interessi marittimi connessi con la navigazione ed il diportismo nautico.

ART. 2

(Disposizioni generali di destinazione d'uso delle aree demaniali marittime del porto storico)

Le aree demaniali ubicate nel bacino storico del porto di Civitavecchia e, precisamente, presso le banchine n° 6 (Michelangelo) e n° 7 (Guglielmotti), nonché lo specchio acqueo antistante, così come individuati dall'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia n° 120 del 21.07.2014, sono destinate al pubblico uso per l'ormeggio delle unità da diporto.

ART. 3

(Rilascio dell'autorizzazione all'ormeggio)

La richiesta di ormeggio deve essere presentata con congruo anticipo, tramite agente raccomandatario marittimo, all'Autorità Portuale (protocollo@portidiroma.legalmailpa.it) la quale autorizza la sosta per il tempo richiesto - che può essere ridotto in caso di esigenze di pubblico interesse - e fornisce all'agente raccomandatario stesso le istruzioni necessarie. Detta richiesta d'ormeggio dovrà altresì contenere l'impegno scritto dell'armatore, o suo rappresentante, di versare il corrispettivo di cui in premessa non appena questo verrà stabilito dagli Organi competenti.

Le formalità di arrivo e partenza sono disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 179 c.n. e dall'art. 8 comma 10 della L. 17.12.2012 n° 221.

Alla scadenza del periodo di sosta autorizzato, qualora non sia intervenuta alcuna richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o qualora la richiesta sia stata respinta, l'unità deve lasciare libero l'ormeggio.

In caso di necessità e/o urgenza, valutate dall'Autorità Marittima e/o Portuale, le unità da diporto presenti all'interno delle aree di cui al precedente art. 1 devono lasciare libero l'ormeggio su semplice disposizione, anche verbale, dell'Autorità Marittima.

ART. 4

(Disposizioni finali)

E' abrogato il Decreto n° 191/2012 del 25.06.2012.

Civitavecchia, 06.10.2016

Il Commissario Straordinario
(Amm. Ilarione dell'Anna)

